



COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE

U.O.C. S.U.A.P. Privacy e Statistica

STUDI PROFESSIONALI MEDICI ODONTOIATRICI E DI ALTRE PROFESSIONI
SANITARIE E SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

AUTORIZZAZIONE

ai sensi della L.R. 51/2009 ("Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento") e del Regolamento di attuazione n. 79/R/2016 ("Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento"), come modificato dal Regolamento di attuazione 90/R/2020 ("Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020")

Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 sono soggetti ad autorizzazione del Comune gli studi medici professionali individuati dall'art. 18 del Regolamento di attuazione n. 79/R/2016, come modificato dal Regolamento n. 90/R/2020.

Nello specifico, sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici ed odontoiatrici che erogano le prestazioni di cui all'art. 17 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento richiamato, e cioè:

- le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente diversi da quelli individuati alle lettere m), h) o r) del [Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali](#) di cui alla D.G.R. 29 luglio 2013, n. 638;
- le procedure di diagnostica strumentale invasiva non complementare all'attività clinica con refertazione per terzi (intendendosi per "refertazione per terzi" la produzione di documentazione utilizzabile con valore equivalente alla refertazione, contenente una valutazione diagnostica strumentale non complementare alla visita clinica);
- gli studi associati o le società tra professionisti di altre professioni sanitarie che intendano richiedere l'accreditamento istituzionale.

Sono, in tal caso, oggetto di autorizzazione in base all'art. 20 della L.R. 51/2009:

- a) l'apertura;
- b) l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attività (intendendosi per ampliamento dell'attività l'avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte, mentre per trasformazione la modifica di attività sanitarie già autorizzate);
- c) l'ampliamento e la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità dello studio ai requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie, così come descritti dall'[Allegato C del Regolamento di attuazione 16 settembre 2020, n. 90/R](#);
- d) il trasferimento in altra sede.

Gli studi medici professionali che intendano erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale devono ottenere l'accreditamento istituzionale da parte della Regione ai sensi dell'art. 29 della L.R. 51/2009.

Modalità operative

Chi intenda avviare uno studio professionale medico odontoiatrico e/o di altre professioni sanitarie rientrante nella casistica di cui alla sezione precedente nel Comune di Pistoia deve presentare apposita istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale Star, selezionando il **codice della attività di riferimento**:

86.22.12 - Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia invasive

86.22.14 - Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia invasive

86.22.16 - Studi odontoiatrici che erogano prestazioni invasive

86.22.17 - Studi associati che erogano più tipologie di prestazioni invasive.

Il portale STAR si collegherà automaticamente al portale SISAC (Anagrafe Regionale Strutture Sanitarie e Processi di Autorizzazione e Accreditamento) delle strutture sanitarie regionali.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere compilata tramite l'apposita modulistica regionale, approvata con Decreto Dirigenziale n. 15101 del 22/9/2020: *"D.P.G.R. 16 settembre 2020 n. 90/R: approvazione modulistica per gli studi per la richiesta di autorizzazione e per la SCIA e relative liste di autovalutazione. Revoca decreti 1862 del 20 febbraio 2017 e n. 3752 del 19 marzo 2018"*, come aggiornata con Decreto Dirigenziale 16122 del 14/10/2020.

La modulistica andrà corredata di tutti gli allegati richiesti ed, in particolare, della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli estremi di iscrizione all'Ordine di tutti i professionisti operanti nello studio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la disponibilità dei locali;
- relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività previste;
- planimetria generale, firmata dal tecnico compilatore e dal richiedente, idonea ad identificare la localizzazione dello studio;
- planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata, datata e sottoscritta dal tecnico compilatore e dal richiedente, idonea ad identificare l'articolazione interna dei singoli locali/spazi con destinazione d'uso, i percorsi interni ed esterni e gli accessi allo studio, la superficie in metri quadri ed i rapporti aeroilluminanti per singoli locali, la collocazione degli eventuali macchinari e apparecchiature;
- inventario delle attrezzature sanitarie;
- elenco del personale;
- liste di autovalutazione;
- dichiarazione sostitutiva Antimafia;
- attestazione del versamento di € 100,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA unitamente ad una marca da bollo da € 16,00 (una seconda marca da bollo dovrà essere inoltrata successivamente per il rilascio del provvedimento);
- attestazione del pagamento degli oneri regionali secondo gli importi e le modalità riportate nell'Allegato A del D.P.G.R. n. 670/2018.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ricevuta l'istanza, procederà ad inviare la documentazione al Gruppo Tecnico Regionale di Verifica, costituito ai sensi del D.P.G.R. n. 4229 del 27/03/2018, al fine accertare la presenza degli requisiti di cui sopra.

Il procedimento autorizzatorio ha una durata di **giorni 60** dalla presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, L.R. 51/2009

Il provvedimento viene rilasciato previa formulazione di parere favorevole da parte del Gruppo Tecnico Regionale di Verifica, a seguito di sopralluogo presso la struttura.

L'autorizzazione ha una validità triennale e deve essere rinnovata periodicamente mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva del mantenimento dei requisiti al Comune.

Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione potrà essere manifestata la volontà di procedere alla successiva domanda di accreditamento istituzionale, che dovrà essere in tal caso presentata alla Regione Toscana entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Costi

- versamento di € 100,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA;
- imposta di bollo da € 16,00 da corrispondersi al momento della presentazione dell'istanza;
- imposta di bollo da € 16,00 da corrispondersi al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- [oneri regionali](#) di cui all'Allegato A del D.P.G.R. n. 670/2018.

Assistenza tecnica STAR e SISAC

Per informazioni circa l'utilizzo di STAR si rinvia al Manuale d'uso di STAR.

Per supporto tecnico si comunica che è attivo un servizio di help desk della Rete Regionali dei SUAP accessibile tramite:

- numero verde: 800 980102, attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, festivi esclusi;
- fax: 055 0481460;
- email: reteregionale-suap@regione.toscana.it

Per assistenza nella compilazione del modulo inerente l'attestazione dei requisiti si comunica che è attivo un servizio di help desk SISAC accessibile tramite:

- numero verde: 800 814013, attivo dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi;
- email: help-sisac@regione.toscana.it

Normativa di riferimento

- **L.R. 51/2009** (*“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*);
- **Regolamento di attuazione n. 79/R/2016** (*“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*);
- **Regolamento di attuazione 90/R/2020** (*“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51,*

approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020").

Mezzi di impugnazione

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.